



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 1522/2022

Oggetto: Quesito concernente l'obbligo di pubblicazione ex art. 14 d.lgs. n. 33/2013 in relazione al Segretario reggente a scavalco del Comune di ...omissis...

In riferimento alla questione in oggetto sottoposta all'esame della scrivente Autorità si rappresenta quanto segue.

Con nota acquisita al prot. ANAC n. 20731 del 21 marzo 2022 è stato chiesto un parere in ordine alla sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dei dati ex art. 14 d.lgs. n. 33/2013 in relazione al Segretario del Comune di ...omissis..., reggente/supplente a scavalco, tenuto conto che l'incarico è stato conferito dall'Albo regionale dei segretari e non dall'Amministrazione comunale.

Giova premettere che l'Allegato 1 alla delibera A.N.AC. n. 241 dell'8 marzo 2017 annovera la figura del Segretario comunale tra i titolari di incarichi dirigenziali, cui risulta applicabile l'art. 14 d.lgs. n. 33/2013. In base alla norma citata, "*per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti*" le amministrazioni pubblicano nella sezione "Amministrazione trasparente" le seguenti informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7'.*

Inoltre, il comma 1-ter del medesimo articolo statuisce che "*Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della*



finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente".

L'art. 14 d.lgs. n. 33/2013 è stato oggetto di ulteriori chiarimenti da parte di A.N.AC. nell'ambito della delibera n. 241/2017. In particolare, per esigenze di semplificazione si è ritenuto che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per i dirigenti sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. da a) ad e), ma non le attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi indicate dalla lett. f). Nel summenzionato atto d'indirizzo l'Autorità ha altresì precisato che *"per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ad esempio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio"*.

Ciò posto, deve escludersi che il Comune di ...*omissis*... non sia tenuto a pubblicare i dati riferiti al Segretario comunale in quanto reggente a scavalco designato da un soggetto diverso dall'Amministrazione comunale presso la quale presta servizio. In base alle indicazioni fornite dall'Autorità, infatti, l'obbligo di trasparenza non ricade sull'ente che effettua la nomina ma sull'Amministrazione che di essa si avvale, al fine di dare adeguata evidenza all'esterno di tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice e cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.

Al fine di agevolare l'osservanza del disposto normativo, si rammenta che l'obbligo in questione può considerarsi assolto anche inserendo un *link* di collegamento alla sottosezione di "Amministrazione trasparente" del Comune capofila della convenzione di segreteria, ove siano "ospitati" i dati richiesti dall'art. 14 d.lgs. n. 33/2013 in riferimento al medesimo Segretario comunale.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 aprile 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente